



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore BORNACIN

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 NOVEMBRE 2008

Disposizioni in materia di rivalutazione dei trattamenti pensionistici

ONOREVOLI SENATORI. - La materia delle pensioni, così come ha ribadito la sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 9 gennaio 1991, è affidata alla discrezionalità del legislatore, il quale può adottare trattamenti differenziati in relazione al fattore tempo. La pensione deve essere intesa come «retribuzione differita» e, come tale conservare nel tempo il suo rapporto fisso con le retribuzioni dei lavoratori in costanza di servizio. Il passare del tempo non può bastare a giustificare la diversità dei trattamenti pensionistici. Il presente disegno di legge ha l'obiettivo di venire incontro alle esigenze di quanti si sono trovati in maniera irragionevole a subire un trattamento pensionistico differenziato rispetto ai colleghi di pari grado e con pari anzianità di servizio. Infatti coloro i quali sono andati in pensione in un periodo successivo al 1° gennaio 1979 hanno usufruito di trattamenti pensionistici calcolati sulla base di aumenti di stipendio intervenuti alcuni anni dopo la loro quiescenza, gli aumenti sono infatti intervenuti tra il 1982 e il 1986. Venendosi però così a creare una discriminazione tra i dirigenti civili e militari dello Stato che sono andati in pensione prima del 1° gennaio 1979 e quelli collocati a riposo in data posteriore. Poiché nonostante appartenessero alla stessa categoria e svol-

gessero identico lavoro si è concesso solo ai secondi la riliquidazione della pensione e attribuendo ai primi la mera perequazione, alla stregua di tutti gli altri dipendenti pubblici. I provvedimenti che il Parlamento ha emanato hanno sempre lasciato insoluto il problema sostanziale, cioè quello di elaborare un meccanismo automatico di collegamento delle pensioni alla dinamica delle retribuzioni del personale di servizio. Perciò l'articolo 1 del presente disegno di legge sancisce al comma 1 che, a decorrere dal 1° gennaio 2009, le pensioni ordinarie sono rivalutate dell'1,50 per cento ogni anno. Il comma 2, stabilisce che dette pensioni sono rivalutate sulla base dell'indice annuale delle retribuzioni contrattuali, che viene usato come indice di rivalutazione con effetto giuridico ed economico, così come previsto dal comma 3.

Il medesimo articolo 1, al comma 4 prevede l'emanazione da parte del Governo di un provvedimento per la separazione contabile tra prestazioni previdenziali ed assistenziali.

L'articolo 2 definisce la copertura finanziaria delle norme in esame, mentre l'articolo 3 ne fissa l'entrata in vigore al giorno successivo a quello di pubblicazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2010, le pensioni ordinarie dei dirigenti civili dello Stato, privilegiate e di reversibilità, sono rivalutate nella misura dell'1,50 per cento per ogni anno trascorso dalla data di inizio di erogazione delle pensioni medesime.

2. Le pensioni attribuite al personale di cui al comma 1, cessato dal servizio fino alla data del 31 dicembre 2009, sono rivalutate, a decorrere dal 1° gennaio 2010, sulla base dell'indice annuale delle retribuzioni contrattuali stabilito dall'Istituto nazionale di statistica.

3. La rivalutazione di cui al comma 2 è effettuata con effetto giuridico ed economico, applicando l'indice di cui al medesimo comma in misura intera sull'importo complessivo della pensione.

4. Il Governo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, disciplina la separazione contabile tra prestazioni previdenziali e assistenziali, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 9 marzo 1989, n. 88.

Art. 2.

1. L'onere derivante dall'attuazione della presente legge è posto a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio

1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.